



ROMA CAPITALE

Municipio Roma V

Unità di Direzione
Servizio di Assistenza agli Organi Istituzionali
Ufficio Consiglio



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

Seduta del 4 Dicembre 2014

VERBALE N. 69

L'anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì 4 del mese di Dicembre alle ore 16,30 nella sede di Piazza della Marranella si è riunito in seduta pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 16,00 dello stesso giorno il Consiglio del Municipio.

Assume la presidenza dell'assemblea: il Presidente Pietrosanti Antonio

Assolve le funzioni di Segretario la P.O. Amministrativo Anna TELCH.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art.29 del regolamento Municipale, gli Assessori Castello Annunziata, Marinucci Cesare, Pietroletti Giulia, Rosi Alessandro.

A questo punto, il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all'appello per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l'appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 17 Consiglieri ed il Presidente del Municipio Giammarco Palmieri:

Arioli Luca	Fabbroni Alfredo	Pacifici Walter
Boccuzzi Giovanni	Ferretti Fabrizio	Pietrosanti Antonio
Callocchia Angelo	Guadagno Eleonora	Politi Maurizio
Carella Marco	Liotti Ida	Saliola Mariangela
Ciccocelli Massimiliano	Lostia Maura	Santilli Sandro
De Angelis Emiliano	Marchionni Maria	

Risultano assenti i Consiglieri: Di Cosmo David, Federici Maria Pia, Giuliani Claudio, Piccardi Massimo, Procacci Andrea, Rinaldi Daniele e Salmeri Salvatore.

Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza e designa quali scrutatori i Consiglieri Marchionni Maria, Callocchia Angelo e Pacifici Walter, invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

(O M I S S I S)

Alle ore 16,35 entra in aula il Consigliere Di Cosmo David.

(O M I S S I S)

Alle ore 17,00 entrano in aula i Consiglieri Salmeri Salvatore e Federici Maria Pia.

(O M I S S I S)

Alle ore 17,40 entra in aula il Consigliere Rinaldi Daniele.

(O M I S S I S)

Alle ore 18,00 entra in aula il Consigliere Piccardi Massimo.

(O M I S S I S)

RISOLUZIONE N. 42



ROMA CAPITALE

Normative per il Governo del Territorio – Strumenti per il coordinamento e il controllo dell'edificazione di culto ”.

Premesso che

In Italia la materia è normata anzitutto dagli articoli 2, 3, 7, 8, 19, 20 della Costituzione; ad essi si aggiungono le fonti di derivazione pattizia (quindi concordati, intese e le leggi di attuazione) e la legge n.1159/1929 sui culti ammessi, oltre alle legislazioni regionali, gli atti amministrativi, i documenti internazionali sottoscritti dall'Italia e le sentenze della Corte Costituzionale.

I rapporti con le confessioni diversa dalla cattolica sono attualmente sottoposti alla stipula delle intese “con le relative rappresentanze” cui è riconosciuto il diritto di “organizzarsi secondo i proprio statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano”

Le confessioni che non stipulano un'intesa, invece, risultano ancora soggette a una legge emanata contestualmente alla sottoscrizione dei Patti Lateranensi, la n. 1159/1929 denominata “*Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi*”, fatta eccezione per le parti abrogate solo in tempi recenti, che oltre a rappresentare di per sé un anacronismo anche per la terminologia adottata e tenuto conto del periodo e del contesto in cui è stata emanata, non è comunque più adeguata ad affrontare l'attuale realtà della società italiana e del suo panorama religioso.

La stessa Corte costituzionale ha denunciato questo modo di procedere, evidenziando come l'intento delle intese dovrebbe essere quello di valorizzare le specificità delle singole confessioni, rispondendo ai bisogni specifici di una comunità religiosa.

L'applicazione dello strumento pattizio e, in generale, del modello collaborativo europeo ai rapporti con l'Islam presenta difficoltà oggettive dovute al fatto di essere, come viene generalmente definita, una religione ‘senza centro’, priva di istituzioni rappresentative universalmente riconosciute.

In Italia esistono tre organizzazioni principali: il Centro Islamico Culturale d'Italia, promotore e rettore della Moschea di Roma e unico dotato di personalità giuridica come ente morale di culto, in base alla normative della Legge sui culti ammessi; l'Unione delle comunità e delle organizzazioni islamiche in Italia (Ucoii),¹⁰ che riunisce una vasta rete di moschee formalmente associate su tutto il territorio italiano; la Coreis, Comunità religiosa islamica italiana, nata nel 1997 e composta principalmente da italiana convertiti con un'impostazione di stampo prevalentemente culturale e intellettuale.

Considerato che

In Italia esistono solo tre moschee con tutti i criteri architettonici, artistici e strutturali propri della moschea in senso pieno, ossia quella di Catania, quella di Milano Segrate, fondata nel 1988, e la grande moschea di Roma che fa capo al Centro Culturale Islamico d'Italia. Centinaia di sale di preghiera, Centri culturali, associazioni e luoghi di culto in genere sorgono, invece, su tutto il territorio nazionale.

Il Consiglio di Stato con Sentenza n.5778 del 2011 ritiene che una normativa (nel caso in giudizio la legge regionale della Lombardia) che subordini il mutamento di destinazione d'uso per creare un luogo di culto non si discriminatorio e non violi alcuni libertà costituzionalmente garantita (art 2 – 3 – 8 – 18 – 19 – 20 – 21 Costituzione)



ROMA CAPITALE

Il Consiglio di Stato ha convenuto che l'art. 52, comma 3-bis della L.R. 12 del 2005 (norme per l'edificazione di culto) per la sua collocazione e la sua ratio è palesemente volto al controllo di mutamenti di destinazione d'uso suscettibili, per l'afflusso di persone o di utenti, di creare centri di aggregazione (chiese, moschee, centri sociali, ecc.) aventi come destinazione principale o esclusiva l'esercizio del culto religioso o altre attività con riflessi di rilevante impatto urbanistico, le quali richiedono la verifica delle dotazioni di attrezzature pubbliche rapportate a dette destinazioni: se non altro agli effetti dell'altrettanto necessario e conseguente rilascio del certificato di agibilità (cfr. art. 23 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) dell'immobile destinato al nuovo uso, nonché della parimenti necessaria e conseguente pratica di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 di competenza dei Vigili del Fuoco.

La realizzazione degli edifici destinati al culto religioso e delle attrezzature di interesse comune per fini religiosi è materia per sua natura sospesa tra tutela della libertà religiosa e normativa urbanistica.

Visto che

In base alla riforma del Titolo V della Costituzione, con la legge n. 3/2001, l'art. 117 Cost. prevede che la potestà legislativa in materia di edilizia di culto spetti in concorrenza allo Stato e alle Regioni; in particolare allo Stato sarebbe spettata la determinazione dei principi fondamentali, mentre le Regioni sarebbero interamente competenti per quel che concerne la materia. Di fatto lo Stato non ha proceduto a legiferare in materia lasciando dunque un vuoto normativo.

Molti luoghi sono spesso soggetti, proprio per le loro condizioni di precarietà, a provvedimenti di sequestro o sgombero da parte delle autorità locali che adducono come motivazioni la mancanza di condizioni di sicurezza, carenze igieniche o la destinazione d'uso dei locali.

Constatato che

Anche nel Nostro Municipio, nel cantiere di Via Alò Giovannoli, si trova attualmente un centro culturale islamico funzionante come luogo di culto e riaperto con sentenza giudiziaria dopo il sequestro, proprio in mancanza di una normativa ad hoc in materia di edilizia di culto.

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA V

Risolve

Di chiedere alla Presidenza della Regione Lazio, di avviare tutte le procedure necessarie affinché venga approvata anche nella nostra Regione una normativa che consenta ai singoli comuni di poter procedere ad un ordinato sviluppo e controllo dei luoghi di preghiera, attraverso la verifica dell'impatto urbanistico sul territorio.



ROMA CAPITALE

(O M I S S I S)

Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suesesa proposta di Risoluzione.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito che è il seguente:

Approvata all'unanimità.

La presente Risoluzione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 42 dell'anno 2014.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti)

IL SEGRETARIO
(Anna Telon)